



CONTRATTO DI COMODATO

4.4 all. 2

TRA

Università degli Studi di Verona, di seguito denominata “*Università*”, con sede e domicilio fiscale in Verona, Palazzo Giuliani, Via dell'Artigliere n. 8, C.F. 93009870234, in persona della Direttrice Generale, Dott.ssa Donatella Marsiglia, nata a Benevento (BN) il 29 giugno 1966, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione _____

E

l'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, di seguito denominata “*Azienda*”, con sede in Verona, Via dell'Artigliere 9, C.F. e Partita IVA 01527330235, in persona del Direttore, Dott. Giorgio Gugole, nato a Verona (VR) l'8 agosto 1976, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi della Legge Regione Veneto n. 8 del 7 aprile 1998

PREMESSO CHE

- il Polo Universitario Santa Marta è attualmente sede del Dipartimento di Economia Aziendale e del Dipartimento di Scienze Economiche e si estende per una superficie complessiva di circa 25.000 mq ospitando laboratori, aule per studenti e studentesse, studi per docenti, uffici per il personale tecnico e amministrativo, oltre ad una biblioteca, situata all'ultimo piano, che accorpa più di 200.000 fra volumi e periodici di interesse economico - giuridico ed offre agli studiosi oltre 320 posti a sedere;
- l'art. 44 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 trasferiva alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari;
- con Legge 2 dicembre 1991 n. 390, oggi abrogata e sostituita dal D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, sono stati fissati i principi e i criteri generali del Diritto agli studi universitari, volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore;
- in attuazione del citato decreto, con Legge Regionale 22 ottobre 1982, n. 50, venivano istituiti gli ESU (Enti regionali per la gestione del diritto allo studio universitario) della Regione Veneto, successivamente trasformati, con Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8, in Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, aventi il compito di garantire, nell'ambito delle proprie competenze, l'accesso e la frequenza ai corsi universitari e post universitari a studenti e studentesse capaci e meritevoli anche se privi/e di mezzi;
- gli ESU hanno, tra i propri principi ed obiettivi istituzionali sanciti dal titolo I della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, quello di porre in essere qualsiasi forma di intervento utile all'attuazione del diritto allo studio universitario, ivi compresi i servizi relativi all’*“istituzione e gestione di strutture adibite al servizio di ristorazione”*;
- l'art. 16, comma 4 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 stabilisce espressamente che: *“I Consorzi universitari e le Università, con apposita convenzione da stipulare con le Aziende interessate, possono mettere a disposizione a titolo gratuito i beni immobili e attrezzature o le opere di edilizia residenziale finanziate dallo Stato per gli scopi di cui all'articolo 1 [Principi e obiettivi]. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le spese di gestione dei beni di cui al presente comma, sono a carico dell'Azienda”*;
- l'Università, nel corso del 2016, al fine di rispondere e soddisfare le esigenze della sempre più numerosa comunità studentesca gravitante attorno al Polo Universitario Santa Marta, ha ritenuto necessario assicurare, presso il Polo stesso, un adeguato servizio di ristorazione, individuando, come ubicazione più idonea a tale destinazione, gli spazi di cui alla planimetria allegata (allegato “A”);



- in particolare, con contratto di comodato sottoscritto in data 21 novembre 2016, l'Università ha concesso in uso gratuito all'Azienda, per la durata di sei anni (contratto poi rinnovato fino al 31 luglio 2026), gli spazi di cui alla planimetria allegata (**allegato "A"**), situati al piano interrato del Polo universitario di Santa Marta da adibire al servizio di ristorazione in favore della comunità studentesca;
- è intenzione dell'Università e dell'Azienda dare continuità alla collaborazione avviata per l'organizzazione, la fornitura e la gestione, anche tramite soggetti terzi, del servizio di ristorazione, attraverso il rinnovo del contratto di comodato;

tutto ciò premesso, tra le Parti

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2 – Oggetto

L'Università concede in comodato gratuito all'Azienda gli spazi destinati al servizio di ristorazione situati al piano interrato del Polo Universitario Santa Marta, sito in Verona, Via Cantarane n. 24/26, come dettagliatamente individuati nella planimetria allegata al presente atto (**allegato "A"**).

L'Azienda accetta gli immobili nello stato di fatto in cui si trovano e si impegna ad utilizzare gli spazi per il perseguimento delle finalità del diritto allo studio specificatamente richiamate dal presente contratto.

ART. 3 - Durata

Il presente contratto decorre dal 1° agosto 2026 al 31 luglio 2029.

L'Azienda, alla data di scadenza, senza l'obbligo di invio da parte dell'Università di alcuna disdetta, dovrà lasciare liberi gli spazi da persone e/o cose.

Art. 4 - Destinazione degli spazi

Gli spazi vengono concessi in uso gratuito all'Azienda al fine di organizzare, fornire e garantire, anche tramite soggetti terzi, il servizio di ristorazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g e all'art. 26 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

L'Azienda si impegna a fornire gli arredi e la strumentazione idonea per l'erogazione del servizio.

ART. 5 - Oneri di manutenzione

L'Azienda assume a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e di pulizia dei locali concessi in comodato, mentre l'Università assume a proprio carico le spese di manutenzione straordinaria.

ART. 6 - Utenze

Gli oneri derivanti dalla fruizione dei servizi di utenza (erogazione di energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento ecc.) nonché dalla TARI (tassa rifiuti) connessi all'utilizzo degli spazi e all'erogazione del servizio di ristorazione sono totalmente a carico dell'Azienda. Stante, tuttavia, la promiscuità dell'utilizzo di alcuni dei servizi di utenza con l'Università (ad esempio l'illuminazione degli spazi), questi ultimi saranno oggetto di apposito e separato atto di regolamentazione da definire dalle Parti.

ART. 7 – Modalità di utilizzo

L'Azienda deve utilizzare i locali esclusivamente per lo scopo concordato, utilizzandoli e custodendoli con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Azienda non potrà apportare agli immobili concessi in uso alcuna modifica di carattere strutturale che non sia preventivamente autorizzata dall'Università.



Eventuali modifiche non autorizzate comporteranno l'obbligo da parte dell'Azienda di ripristino totale con spese a proprio carico, salvo diverso avviso dell'Università.

Tutte le soluzioni di arredo interno agli spazi concessi in comodato dovranno essere preventivamente concordate, nonché autorizzate, dai competenti uffici tecnici dell'Università.

ART. 8 - Responsabilità

L'Azienda solleva l'Università da qualsiasi responsabilità conseguente a danni a cose o persone occorsi all'interno degli spazi concessi in comodato derivanti dall'utilizzo dei locali e delle attrezzature, nonché dalla mancata realizzazione da parte dell'Azienda stessa di opere necessarie previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

ART. 9 - Risoluzione

La modificazione, anche parziale, della destinazione d'uso degli spazi o l'utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle pattuite senza il preventivo consenso dell'Università, comporta la risoluzione immediata del presente contratto, con obbligo di restituzione degli spazi ed eventuale risarcimento dei danni.

Il contratto si intende parimenti risolto qualora le competenze istituzionali svolte attualmente dall'Azienda dovessero passare ad altro e diverso Ente.

ART. 10 – Trattamento e protezione dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza.

Ai fini del presente articolo, le Parti distinguono tra:

- (i) i dati personali trattati da ciascuna Parte per la gestione e l'esecuzione del presente contratto;
- (ii) i dati personali oggetto di eventuale comunicazione tra le Parti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione del servizio di ristorazione;
- (iii) i dati personali trattati autonomamente da ciascuna Parte nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, senza comunicazione all'altra Parte.

Le Parti agiscono, per le attività di rispettiva competenza, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, determinando indipendentemente finalità e mezzi del trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del presente contratto, fatti salvi eventuali diversi assetti che dovessero emergere in relazione a specifici flussi di dati disciplinati ai sensi del comma 13.

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per finalità connesse alla gestione ed erogazione del servizio di ristorazione universitaria e, in particolare:

- l'Università tratta i dati anagrafici e di carriera necessari alla verifica dello status di studente, dell'iscrizione e dell'eventuale accesso a benefici e agevolazioni;
- l'ESU tratta i dati necessari all'erogazione del servizio, inclusi quelli relativi alla gestione degli accessi, delle prenotazioni, dei pagamenti e della fruizione dei pasti;
- ciascuna Parte tratta, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ulteriori dati necessari a garantire il corretto funzionamento e la continuità del servizio.

Lo scambio di dati personali tra le Parti avviene esclusivamente ove necessario per l'esecuzione del presente contratto e nel rispetto dei principi di necessità e minimizzazione. In particolare, tale scambio può riguardare:

- la verifica dello status di studente e del diritto a tariffe agevolate;
- l'abilitazione e gestione degli strumenti di accesso ai servizi (es. carte o altri identificativi);
- la gestione amministrativa e contabile della fruizione del servizio, inclusa la rendicontazione dei pasti erogati e gli eventuali addebiti al personale.

Le Parti adottano modalità tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei flussi informativi, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di identificativi pseudonimizzati e limitando la comunicazione ai soli dati strettamente necessari rispetto alle finalità perseguite.



Qualora una delle Parti si avvalga di soggetti terzi per lo svolgimento di attività connesse al servizio (es. gestione operativa della ristorazione), essa si impegna a designare tali soggetti quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, assicurando che gli stessi presentino garanzie adeguate in termini di sicurezza e riservatezza.

L'eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali (es. dati relativi a condizioni di salute o convinzioni religiose connesse a specifiche esigenze alimentari) è effettuato nel rispetto dell'art. 9 GDPR e delle disposizioni nazionali applicabili, limitatamente a quanto strettamente necessario e con adeguate misure di sicurezza.

Le Parti si impegnano ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, perdita, distruzione o trattamento illecito, in conformità all'art. 32 GDPR.

Ciascuna Parte gestisce eventuali violazioni dei dati personali di propria competenza in conformità agli artt. 33 e 34 GDPR, informando senza ingiustificato ritardo l'altra Parte qualora la violazione possa avere impatti sull'esecuzione del presente contratto.

Le Parti garantiscono l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR, ciascuna per i trattamenti di propria competenza, assicurando adeguata cooperazione in caso di richieste che coinvolgano entrambe.

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e nel rispetto degli obblighi di legge applicabili.

Resta inteso che eventuali ulteriori flussi di dati personali, non espressamente previsti nel presente articolo, saranno disciplinati dalle Parti mediante separato accordo o atto tecnico, nel rispetto della normativa applicabile.

ART. 11 - Richiami normativi

Per tutto quanto non previsto o derogato nel presente contratto, valgono le norme del Codice Civile, delle leggi e degli usi in materia.

ART. 12 - Foro competente

In caso di controversia fra le parti, si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

ART. 13 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto viene redatto in un unico originale, in formato digitale.

Il pagamento dell'imposta di bollo verrà anticipato dall'Università (in modalità virtuale in base all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 n. 92266/2005 del 13 gennaio 2006) e integralmente rimborsato dall'Azienda all'Università.

La tassa di registrazione del presente contratto, che verrà anticipata dall'Università, verrà rimborsata dall'Azienda all'Università per giusta metà.

Letto, approvato e sottoscritto il

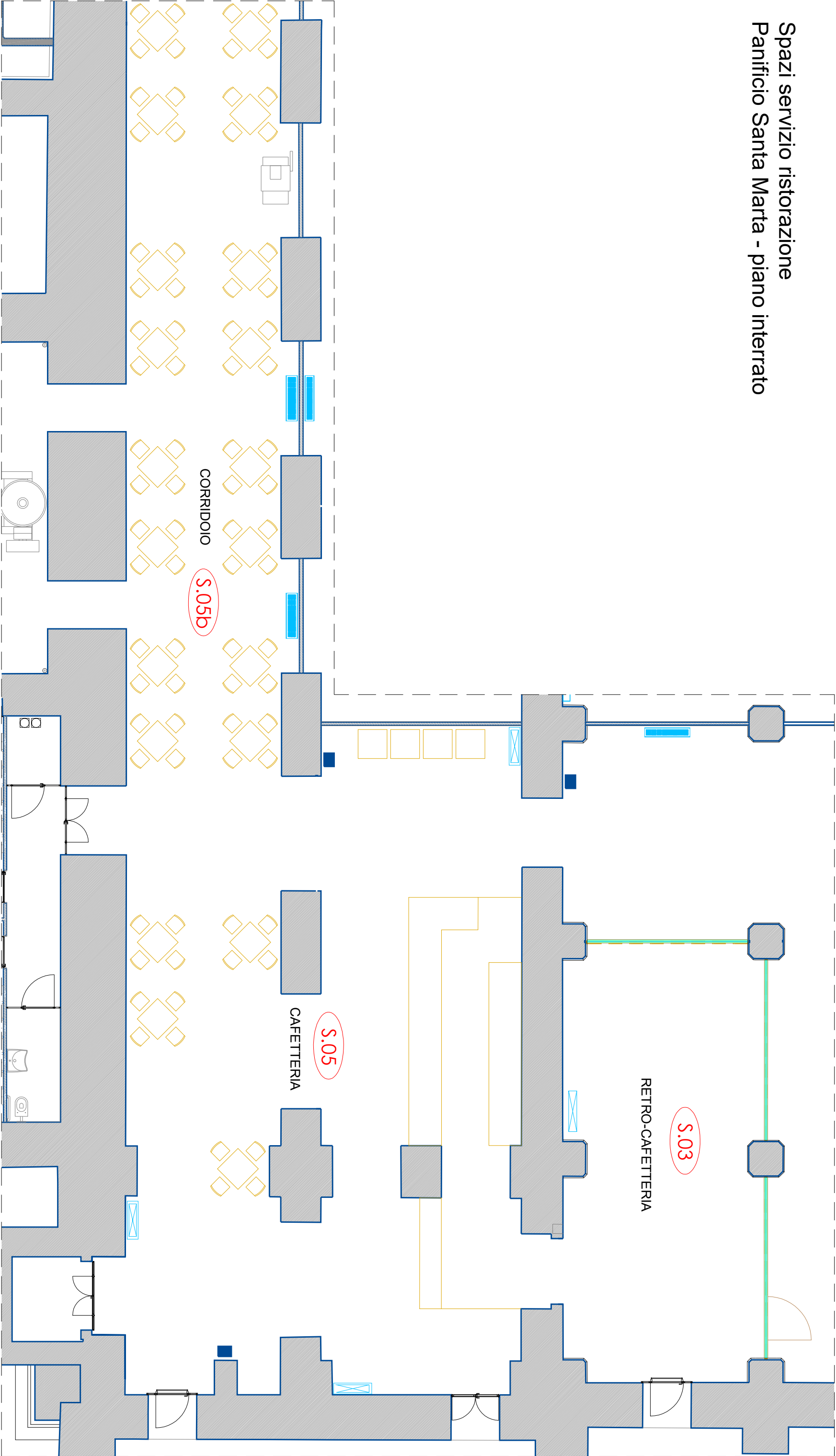
IL COMODANTE

Università degli Studi di Verona
La Direttrice Generale (Dott.ssa Donatella Marsiglia)

IL COMODATARIO

ESU di Verona
Il Direttore (Dott. Giorgio Gugole)

Spazi servizio ristorazione
Panificio Santa Marta - piano interrato



**UNIVERSITÀ
di VERONA**

Direzione
**TECNICA, GARE-ACQUISTI
E LOGISTICA**

AREA EDILIZIA - UO PROGETTAZIONE

direzione.servizitecnici@ateneo.univr.it

Tavola

1

Titolo elaborato:

Ed.n.100 - Panificio Santa Marta
Piano Interrato_Mensa

Data redazione:

10/2015

Data revisione:

04/2020

Scala 1:100

su formato carta A3